

**DECRETO n. 6/2010**

**Modifiche alle Norme per la Verifica Tecnica dei Veicoli concernenti l'effettuazione della visita completa di origine dei treni di merci pericolose.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento:

- all'articolo 4, commi 7 e 8, che prevede l'assunzione da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (di seguito Agenzia) delle attribuzioni nella materia della sicurezza del trasporto ferroviario già esercitate dal Ministero dei Trasporti e dal gruppo F.S. S.p.A., prevedendo una fase di prima applicazione del medesimo decreto legislativo sulla base di apposite Convenzioni fra Ministero, Agenzia e Gruppo FS,
- all'articolo 6, comma 2, lettera a), che prevede che l'Agenzia definisca il quadro normativo in materia di sicurezza, proponendone il necessario riordino e che emani, anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigili sulla loro applicazione;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2043 D.G.4-Div.5 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha, tra l'altro, ratificato il verbale n. 1 del 6 giugno 2008, sottoscritto in attuazione della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata fra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS, con il quale sono attribuiti all'Agenzia i seguenti compiti:

- emanazione di Norme e Standard di sicurezza della circolazione ferroviaria,
- omologazione di materiale rotabile o di sue parti, per gli aspetti connessi con la sicurezza della circolazione,
- rilascio, rinnovo, modifica e revoca del certificato di sicurezza alle imprese ferroviarie, ivi comprese le attività relative ai sistemi di gestione di sicurezza,
- attività di ispezione ed audit nonché di monitoraggio;

VISTO il decreto dirigenziale n. 5035 del Direttore della Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha ratificato il verbale n. 2 del 22 dicembre 2009, sottoscritto in attuazione della citata Convenzione del 21 maggio 2008, con cui sono trasferite all'Agenzia le seguenti restanti attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione precedentemente in capo al Gestore dell'Infrastruttura (RFI):

- autorizzazione per la messa in esercizio dei sottosistemi strutturali di RFI,
- omologazione dei sistemi strutturali di terra utilizzati da RFI e connessi con la sicurezza della circolazione,
- validazione dei sistemi di gestione della sicurezza e dei sistemi di mantenimento delle competenze di RFI,
- rilascio, rinnovo, modifica e revoca dell'autorizzazione di sicurezza di RFI,
- attività di ispezione e audit nonché di monitoraggio sull'attività di RFI;

VISTO il decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 del Direttore dell'Agenzia, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTA la nota ANSF n. 03041/10 del 17/05/2010 con cui è stato inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, agli operatori ferroviari e alle OO.SS. lo schema di decreto D/2010

concernente una modifica alle Norme per la Verifica Tecnica dei Veicoli relativa all'effettuazione della visita completa di origine dei treni di merci pericolose;

VISTA la nota, protocollo 132/2010 del 17/05/2010, con cui l'impresa ferroviaria SNCF Fret Italia ha inviato le sue osservazioni allo schema di decreto D/2010 concernenti la necessità di modificare anche il punto 3.8.1 delle Norme per la Verifica Tecnica dei Veicoli - Parte Prima;

VISTA la nota, protocollo 268/1ANSF-C/15-b del 24/05/2010, con cui l'impresa ferroviaria Arenaways comunica di non avere commenti ed osservazioni in merito allo schema di decreto D/2010 trasmesso con la nota ANSF n. 030410/10 del 17/05/2010;

VISTA la nota, protocollo 440-00132-10-TVN-MRL del 24/05/2010, con cui l'impresa ferroviaria Rail Italia comunica che in considerazione del fatto che l'equipaggio treno prevede almeno un agente abilitato ai moduli B e C dei servizi di verifica, è stato emanato un ordine interno con il quale si dispone che il proprio personale nelle stazioni di origine esegua sempre la visita completa di origine, a prescindere dalle merci trasportate dal treno;

VISTA la nota, protocollo IF/2310/10/ACA del 25/05/2010, con cui l'impresa ferroviaria Hupac condivide l'impostazione ed i contenuti dello schema di decreto D/2010 trasmesso con la nota ANSF n. 030410/10 del 17/05/2010;

VISTA la nota ANSF 03517/10 del 7/6/2010 con cui questa Agenzia ha condiviso la suddetta proposta dell'impresa ferroviaria SNCF Fret Italia;

VISTA la nota, protocollo 199/10-ST del 11/06/2010, con cui l'impresa ferroviaria Linea dichiara che i provvedimenti di cui alla nota integrativa ANSF n. 03517/10 del 7/6/2010 avrebbero dovuto "subire le tempistiche dichiarate nello schema di decreto D/2010", ma che comunque si "prende atto del provvedimento emanato, predisponendo tutte le misure necessarie per la sua applicazione da parte del personale dipendente interessato";

RIBADITO che è necessario, anche alla luce degli incidenti e degli inconvenienti accaduti di recente, introdurre misure più restrittive nei riguardi del trasporto di merci pericolose, ed in particolare dei controlli effettuati all'atto della partenza dei treni;

Al fine di rendere sempre obbligatorio sottoporre i treni di merci pericolose, compresi quelli utilizzati in ciclo continuativo, alla Visita Completa di Origine prima della partenza nella località di origine;

emana il seguente

#### **DECRETO n. 6/2010**

**Modifiche alle Norme per la Verifica Tecnica dei Veicoli concernenti l'effettuazione della visita completa di origine dei treni di merci pericolose.**

#### **Articolo 1 Modifiche normative**

*Alle Norme per la Verifica Tecnica dei Veicoli - Parte Prima - sono apportate le seguenti modifiche:*

- *Il testo del punto 3.2.2 è così sostituito:*

Il materiale rotabile dei treni di cui al punto 3.2.1 che viene immesso a circolare sulla IFN da località sprovviste di personale abilitato alla verifica deve essere sottoposto a Vct entro 60 km di percorrenza dalla località di origine; si fa eccezione per i treni di merci pericolose, per i quali si deve rispettare quanto disposto nel punto 3.2.1.

- *Al termine del punto 3.8.1 è aggiunto il seguente capoverso:*



Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano ai treni di merci pericolose per i quali si deve rispettare quanto disposto al punto 3.2.1.

**Articolo 2**  
**Abrogazioni, disposizioni finali e pubblicazione**

Le note di questa Agenzia n. 03041/10 del 17/05/2010 e n. 03517/10 del 7/6/2010 sono abrogate.

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 3.4 del decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009, RFI entro 30 giorni dall'emanazione del presente decreto dovrà inviare a questa Agenzia gli aggiornamenti in formato modificabile e non modificabile (utilizzabili con software diffusi in commercio) delle Norme per la Verifica Tecnica dei Veicoli, al fine di permetterne la pubblicazione sul sito [www.ansf.it](http://www.ansf.it) e consentire alle imprese ferroviarie di stampare e distribuire i suddetti aggiornamenti.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ([www.ansf.it](http://www.ansf.it)).

Firenze, 12 MAG 2010

(ing. Alberto Chiovelli)

